

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 2020.

Definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Vista la legge 6 ottobre 2017 n. 158, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

Visto l'art. 1, commi 2 e 4, della citata legge che rimette al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'ISTAT, l'adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'art. 3 della medesima legge;

Considerato che al fine di definire i citati parametri si è riunito presso il Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'ISTAT;

Tenuto conto che all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico si è pervenuti alla individuazione dei citati parametri riportati nell'allegato A), secondo la nota metodologica di cui all'allegato B), al presente decreto;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica;

Considerati i pareri sullo schema di decreto resi, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della citata legge 6 ottobre 2017 n. 158, dalle competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

La definizione dei parametri di cui all'art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della citata legge è riportata nell'allegato A), secondo la nota metodologica riportata nell'allegato B), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
COSTA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO


*Il Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo*
FRANCESCHINI

ALLEGATO A

Elenco dei parametri individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017 per ciascuna delle tipologie previste:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico: il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico-statistica. I dati sono di fonte Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica: il parametro è dato dal reddito IRPEF mediamente dichiarato nei comuni calcolato dal rapporto tra l'ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base del reddito medio comunale inferiore al reddito medio nazionale. I dati sono di fonte Ministero dell'economia e delle finanze;



c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981: il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell'ultimo censimento rispetto a quella del censimento del 1981; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. I dati sono di fonte Istituto nazionale di statistica (Istat);

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità: il parametro del disagio insediativo è ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: indice di vecchiaia elevato, bassa percentuale di occupati rispetto alla popolazione, comune rurale. Gli indicatori sono i seguenti:

1. Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età compresa da 0 e 14 anni, moltiplicato per 100; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. I dati sono di fonte Istat;

2. Percentuale degli occupati rispetto alla popolazione residente: rapporto percentuale tra gli occupati e i residenti nei comuni sulla base delle rilevazioni dell'ultimo censimento; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. I dati sono di fonte Istat;

3. Indice di ruralità: individuato attraverso il grado di urbanizzazione del comune sulla base della metodologia Eurostat, diffusa dall'Istat con classificazione di ruralità per i comuni rientranti nelle zone rurali o scarsamente popolate.

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali: il parametro è dato dall'ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il *welfare* locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana. I dati sono di fonte Istat;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani: il parametro è ricavato da indicatori che verificano almeno una delle seguenti due condizioni: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso Internet e comuni distanti dai centri urbani; I dati di fonte Agicom verificano il livello minimo di servizi telefonici disponibili per la connettività a Internet, mentre l'appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico» di fonte Agenzia per la coesione territoriale, metodologia di classificazione delle aree interne, definisce la distanza dai centri urbani (Strategia nazionale per le aree interne - SNAI);

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato: il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune. I dati sono di fonte Istat;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) o g): il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall'Istat dall'anno 1991 né da altre istituzioni pubbliche;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate: il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni. I dati sono di fonte Ministero dell'interno;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta: il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente in un'area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP) e nei siti di Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta. L'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica;

m) comuni istituiti a seguito di fusione: il parametro è dato dall'inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti. I dati sono di fonte Istat riferiti alla popolazione dell'ultimo censimento;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: il parametro è dato dall'appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico» come individuato nella precedente lettera f). I dati sono di fonte Agenzia per la coesione territoriale, metodologia di classificazione delle aree interne (Strategia nazionale per le aree interne - SNAI);

I dati sono di fonte Agenzia per la coesione territoriale, metodologia di classificazione delle aree interne (Strategia nazionale per le aree interne - SNAI).

ALLEGATO B

Nota Metodologica

Premessa.

L'obiettivo della presente nota metodologica è quello di illustrare le modalità di costruzione della banca dati dei piccoli comuni che presentano le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017.

Il perimetro di inclusione degli enti da considerare ai fini della citata legge è definito nella premessa del comma 2 che testualmente recita: «per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti».

La platea dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020 è composta da n. 5.522 enti.

Tramite il supporto dell'Istat si è reso necessario acquisire una serie di dati per la costruzione di indicatori finalizzati a definire le caratteristiche che andranno a determinare l'appartenenza di ciascun comune ad almeno una delle tipologie elencate al comma 2, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) della predetta legge.

L'analisi degli indicatori costruiti per ciascuna delle tipologie di cui alle precedenti lettere ha portato alla definizione di un parametro in grado di selezionare l'appartenenza o meno del comune alla prevista tipologia di legge.

I comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 158 del 2017, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Si evidenzia la dinamicità annuale dell'elenco dei piccoli comuni per la costituzione di nuovi enti per effetto di fusioni o incorporazioni e la mancanza di dati propri al momento della formazione;

Pertanto, durante il triennio di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza.

1) La platea dei piccoli comuni

I piccoli comuni sono stati identificati sulla base della popolazione legale rilevata attraverso il Censimento della popolazione del 2011. Come definito nella legge, per piccoli comuni si intendono quelli con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

Nella platea dei piccoli sono stati inclusi quelli nati da fusioni o incorporazioni tra piccoli comuni anche quando il nuovo comune nato supera i 5.000 abitanti. Le fusioni considerate sono dunque quelle che comprendono esclusivamente piccoli comuni alla data del Censimento. Al fine di pervenire a una delimitazione il più possibile aggiornata, sono state considerate le variazioni amministrative che hanno avuto luogo fino al 1° gennaio 2020. Nell'elenco dei piccoli comuni attualizzato al 1° gennaio 2020 non sono stati inseriti nuovi comuni formati da fusioni o incorporazioni in cui almeno un *ex* comune aveva popolazione legale del censimento ISTAT, anno 2011, superiore a 5.000 abitanti.



2) Gli indicatori selezionati

Gli indicatori inseriti nella banca dati rispondono alla duplice esigenza di rappresentare le tipologie definite nella legge n. 158 del 2017 e di esercitare una funzione di filtro rispetto all'insieme dei piccoli comuni. Di seguito, per ciascuna lettera dell'art. 1, comma 2, della legge n. 158, viene riportato l'elenco degli indicatori selezionati. Per ciascuno di essi si specifica la definizione tecnica, la fonte e i riferimenti utili per una corretta lettura dei dati. Tutti gli indicatori sono stati aggiornati all'elenco dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020. Per costruire gli indicatori delle variazioni amministrative disposte nel corso dell'anno 2018 e 2019 si è proceduto con la somma aritmetica dei dati degli indicatori degli enti di provenienza quando l'operazione era metodologicamente corretta, altrimenti al nuovo ente è stata attribuita la situazione più vantaggiosa risultante dagli indicatori degli enti di provenienza.

Lettera a)

Il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica $P2 \geq 2\%$ o dall'area a pericolosità di frana $P3+P4 \geq 2\%$. L'indicatore è stato costruito in base a dati di fonte Ispra e rappresenta quello maggiormente adatto a cogliere l'indicazione della legge n. 158 che, alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, fa esplicito riferimento ad «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico». L'Ispra fa riferimento a tre situazioni di pericolosità idraulica: 1) pericolosità idraulica elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti); 2) pericolosità idraulica media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti); 3) pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). La classe P3 è compresa all'interno della classe P2: di conseguenza, sommarle non sarebbe corretto. L'indicatore inserito nella banca dati dei piccoli comuni è dato dal rapporto tra l'area a pericolosità idraulica P2 e totale della superficie comunale (quest'ultima di fonte Istat). L'indicatore assume valore pari a 1 quando il comune presenta il 2% o più della sua superficie in aree a pericolosità idraulica P2; altrimenti, assume valore pari a 0. I dati Ispra si riferiscono al 2015 e l'Istat li ha aggiornati e diffusi al 1° gennaio 2017 nell'ambito del progetto «Casa Italia». La decisione di utilizzare una soglia del 2% di area a pericolosità idraulica è derivata dall'esame dell'impatto di diverse soglie. Si è concluso che la soglia del 2% fosse quella più utile per ampliare la rosa dei potenziali beneficiari (come è possibile osservare nella tavola n. 2, sono n. 2.231 i piccoli comuni che hanno almeno il 2% della propria superficie a rischio alluvioni). Considerato che i piccoli comuni sono localizzati soprattutto in aree collinari e montuose si è ritenuto opportuno integrare il parametro inserendo la misura dei fenomeni franosi con riferimento alla classificazione Ispra 2018 che individua quattro situazioni di pericolosità: P1 moderata, P2 media, P3 elevata, P4 molto elevata. L'indicatore inserito nella banca dati dei piccoli comuni è dato dal rapporto tra l'area a pericolosità da frana P3 e P4 e il totale della superficie comunale (quest'ultima di fonte Istat). L'indicatore assume valore pari a 1 quando il comune presenta il 2% o più della sua superficie in aree a pericolosità da frana P3+P4; altrimenti, assume valore pari a 0 (come è possibile osservare nella tavola di calcolo i piccoli comuni che hanno almeno il 2% della propria superficie a pericolosità da frana sono 4.069).

Il parametro del dissesto idrogeologico sarà integrato con l'inserimento della pericolosità da valanga, nella fase di aggiornamento triennale dell'elenco dei comuni come previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 158 del 2017, in caso di disponibilità dei dati a livello comunale da parte dell'Ispra.

Il comune viene definito in situazione di dissesto idrogeologico quando l'indicatore verifica almeno una delle seguenti situazioni: area a pericolosità idraulica P2 sul totale della superficie comunale $\geq 2\%$ o aree a pericolosità da frana P3+P4 sul totale della superficie comunale $\geq 2\%$. Per i comuni con indice di dissesto idrogeologico pari a 0 vuol dire che l'ente non rientra in detta situazione. In sintesi, l'indice di dissesto idrogeologico pari a 1 sta a significare che il comune è a «rischio idrogeologico o a rischio di frana». I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono n. 4.764.

Lettera b)

Il parametro di riferimento è la media nazionale del reddito Irpef. Il reddito mediamente dichiarato nei comuni, di fonte MEF, è stato calcolato come rapporto fra l'ammontare totale del reddito dichiarato nel comune e la frequenza della dichiarazioni del reddito stesso (ovvero dei contribuenti). Definito il reddito medio comunale viene eseguita la sommatoria a livello nazionale e rapportata al totale dei contribuenti in modo da ottenere il reddito medio nazionale cui risultato è riportato

nella sottostante tavola n. 1. I dati sono del 2017 e fanno riferimento all'anno di imposta 2016. Nella banca dati si è fatto riferimento al reddito Irpef medio nazionale di euro 20.213,73: quando l'indicatore è pari a 1 significa che il reddito mediamente dichiarato nel comune è inferiore al citato valore medio nazionale. I piccoli comuni che ricadono in questa classe sono in totale n. 4.509.

Tavola 1: reddito medio Irpef a livello nazionale (in euro)

Totale reddito imponibile in euro	Totale numero contribuenti	Media nazionale reddito dichiarato: anno d'imposta 2016
797.472.506.803,00	39.452.015	20.213,73

Lettera c)

Il parametro è dato dalla decrescita demografica 1981-2011 $\geq 20\%$. La decrescita demografica che ha interessato i comuni italiani dal 1981 al 2011 è stata osservata a partire dai dati censuari. Dopo aver analizzato diversi livelli di decrescita demografica è stato selezionato, quale indicatore di una decrescita significativa, quello per il quale la popolazione diminuisce del 20% e oltre. Nel complesso, sono n. 1.347 i piccoli comuni che hanno subito questo tipo di contrazione della popolazione.

Lettera d)


Il parametro del disagio insediativo è ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni:

1) indice di vecchiaia maggiore di 100. L'indice di vecchiaia, di fonte dati Istat al 1° gennaio 2019, è stato calcolato rapportando la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di 0-14 anni; l'indice medio italiano pari a 173,11 è dato dal rapporto percentuale tra n. 13.783.580 ultrasessantacinquenni e n. 7.962.215 giovani. Si è osservato che la presenza di una popolazione anziana pari agli abitanti di giovane età è già un primo avviso di spopolamento dell'ente quindi per cercare di invertire la tendenza e incentivare il ripopolamento dei piccoli comuni si è deciso di selezionare i comuni con un indice di vecchiaia maggiore di 100. L'indicatore utilizzato nella banca dati sui piccoli comuni è stato valorizzato come segue: quando l'indicatore assume valore 1, significa che il comune ha un indice di vecchiaia superiore a 100; se è pari a 0 significa che è inferiore. Per i comuni di nuova istituzione dove il rapporto anziani/giovani risulta essere indeterminato perché la popolazione anziana è valorizzata mentre quella giovanile non è disponibile, all'indicatore è stato attribuito il valore 1 al fine di includere anche questi comuni tra quelli con indice di vecchiaia significativo. I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono in totale n. 5.408

2) occupati rispetto alla popolazione residente $\ast 100 \leq$ media italiana. Il numero degli occupati, derivanti dall'ultimo Censimento della popolazione 2011, è stato aggiornato alla platea dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020. L'indicatore incluso nella banca dati assume il valore 1 quando il rapporto è inferiore al 38,7%, risultante dal calcolo della media italiana degli occupati, mentre è pari a 0 quando è superiore. I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono in totale n. 2.467.

3) comune rurale. I comuni rurali sono stati identificati sulla base del grado di urbanizzazione (DEGURBA) di Eurostat anno 2017, diffuso dall'Istat tra le classificazioni statistiche comunali e aggiornato al numero di comuni al 1° gennaio 2020. L'indicatore Eurostat è pari a 3 quando il comune rientra fra le zone rurali o scarsamente popolate e assume altri valori se il livello di urbanizzazione è elevato o intermedio. Nella banca dati, l'indicatore inserito rappresenta una sintesi di questa informazione: è pari a 1 quando il comune è rurale perché oltre il 50% della popolazione vive in celle rurali, è pari a 0 quando non è rurale. I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono in totale n. 4.711.

Il comune si trova in una situazione di disagio insediativo quando l'indicatore verifica almeno una delle condizioni definite per l'indice di vecchiaia, la percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e l'indice di ruralità. Per i comuni con indice del disagio insediativo pari a 0 vuol dire che l'ente non rientra in questa tipologia. In sintesi, un indice di disagio insediativo pari a 1 sta a significare che nel comune si verifica almeno una delle seguenti tre condizioni: un elevato indice di vecchiaia, la percentuale occupati/popolazione è inferiore alla media italiana, il comune è classificato rurale in base all'indice DEGURBA pari a 3. I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono n. 5.489.



Lettera e)

Il parametro è dato dalla spesa dei comuni per interventi e servizi sociali sulla popolazione di riferimento, espressa in euro, inferiore alla media pro capite nazionale. La fonte dell'indicatore è l'indagine Istat sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati dell'anno 2016. L'Istat diffonde il numero degli utenti e la spesa per interventi e servizi sociali dei comuni per area di utenza e tipo di servizio o intervento. A livello comunale, tuttavia, è disponibile solo l'informazione sulla spesa e, pertanto, è stato utilizzato l'indicatore spesa dei comuni sulla popolazione di riferimento del 2016, espresso in euro. È stato effettuato uno studio per identificare un livello di spesa totale che potesse essere ritenuto significativo, quindi si è optato per la seguente scelta: qualora la capacità di spesa per il welfare locale sia inferiore alla spesa media nazionale, il comune ha bisogno di attenzione. La media italiana della spesa per interventi e servizi sociali del 2016 è di euro 116,00 pro capite. I comuni che spendono meno di questa importo per i servizi sociali essenziali sono in totale n. 4.502. Quando si verifica questa condizione, nella banca dati l'indicatore è pari a 1. Se la cifra impegnata è superiore, l'indicatore è pari a 0.

Lettere f) ed n)

Il parametro che definisce la tipologia f): comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché la tipologia n): comuni rientranti in aree periferiche e ultraperiferiche è ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti due condizioni:

1) difficoltà di comunicazione: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso a Internet; l'analisi è stata eseguita dall'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sui dati di rete estratti dal data base Netmap di Telecom Italia, approvato con delibera n. 652/16/CONS, come aggiornato al 6 maggio 2020, che rappresenta il principale strumento di verifica, ai fini della vendita di servizi telefonici e di connettività a Internet, per tutti gli operatori che fruiscano dei servizi wholesale di rete di TIM. Esso riporta la copertura territoriale attuale e pianificata a livello di singolo civico stradale dei servizi di accesso a banda larga ed ultralarga su infrastruttura TIM. Dalla banca dati Netmap è stata effettuata una estrazione di tutti i civici (su un totale di circa 33 mln) presso cui non sono disponibili servizi di tipo broadband o ultra-broadband (nel seguito civici «No Internet»). In particolare, la selezione dei civici privi di connessione a Internet, mediante accessi su portante fisico in rame o fibra ottica, è stata effettuata individuando, nella banca dati Netmap, tutti i civici i cui campi copertura Bitstream NGA-VULA FTTCab, Bitstream NGA-VULA FTTH, Bitstream ATM, Bitstream Ethernet, per tutti i profili compresi quelli a 640 K fossero valorizzati a Non disponibile. Sono stati esclusi dal computo anche i civici in cui i servizi fossero in stato di Saturo o Pianificato. Si è ritenuto opportuno individuare una classificazione dei comuni sulla base della copertura da postazione fissa su portante fisico non essendo, allo stato, disponibile un data base certificato che fornisca anche la copertura, su base civico, delle reti FWA (Fixed Wireless Access) realizzate. Il criterio di selezione dei comuni corrisponde al requisito di garantire una copertura a tutte le famiglie con uno scarto, statisticamente, inferiore o pari all'1%. È possibile, in via preliminare e senza verifiche di dettaglio, solo stimare il numero di famiglie e unità immobiliari associate ai civici privi di connettività. Il comune è stato, quindi, selezionato dall'Agcom quando la percentuale di indirizzi civici non coperti da infrastrutture di rete di accesso di tipo fisso a banda larga o ultra-larga, su portante fisico, è risultato superiore o pari all'1% sul totale dei civici del comune. Dei comuni con percentuali di civici non coperti inferiori al 10% sono stati, tuttavia, presi in considerazione solo quelli corrispondenti a una percentuale, stimata, di famiglie non coperte superiore all'1%. I piccoli comuni che si trovano in questa condizione sono in totale n. 598;

2) lontananza dai grandi centri urbani, nonché la tipologia n): comuni rientranti in aree periferiche e ultraperiferiche. La valutazione dei comuni è ricavata dai dati di fonte Agenzia per la Coesione Territoriale. La classificazione dei comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014 (Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI) è la seguente: A. polo; B. Polo Intercomunale; C. Cintura; D. Intermedio; E. Periferico; F. Ultraperiferico; G. Aree in corso di definizione. L'indicatore presente nella banca dati è il risultato di un accorpamento delle ultime due classi, pertanto il comune sarà contrassegnato con 1 se rientra nella classificazione «Periferico o ultraperiferico»; con 0 se si tratta di un comune non periferico. Nel complesso, i piccoli comuni periferici o ultraperiferici sono n. 1.595.

Il comune viene inserito nella tipologia f), che comprende anche la tipologia n), quando è ubicato in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e distante dai grandi centri urbani. Il riscontro avviene attraverso due indicatori, uno, che verifica la copertura di rete per l'accesso a Internet e l'altro la lontananza dai grandi centri urbani. Il comune è contrassegnato con l'indice pari a 1 se soddisfa almeno una delle due condizioni altrimenti l'indice è uguale a 0. Nella matrice finale dei dati vengono riportati separatamente l'elenco dei comuni del punto 1) e del punto 2), inoltre è riportato un elenco finale con gli enti che soddisfano almeno una delle due condizioni. I piccoli comuni che verificano almeno una delle due condizioni sono n. 1.971, si segnala che all'interno di questi n. 222 verificano entrambe le condizioni.

Lettera g)

Il parametro è dato dalla densità ≤ 80 ab. per kmq. La densità abitativa presente nella banca dati è data dal rapporto tra la popolazione legale e la superficie del comune per kmq, entrambe di fonte Istat. La legge n. 158 del 2017 prevede che possono essere ammessi ai finanziamenti i comuni la cui popolazione residente presenta una densità abitativa non superiore ad 80 abitanti. Per questo motivo nella banca dati è stato inserito un indicatore che assume il valore 1 quando la densità abitativa è inferiore oppure uguale a 80 abitanti per kmq e il valore 0 quando invece è superiore. A presentare una densità abitativa inferiore o pari a 80 abitanti per kmq sono in totale n. 3.087 piccoli comuni.

Lettera h)

Il parametro non è stato definito. Le frazioni non sono più rilevate dall'Istat dal 1991. Non è stato quindi possibile identificare i comuni comprendenti frazioni.

Lettera i)

Il parametro è dato dall'appartenenza a unioni di comuni, aggiornato con le fusioni al 1° gennaio 2020. Si è fatto riferimento ai dati disponibili del Ministero dell'Interno e, cioè, all'elenco delle unioni di comuni da cui è possibile rilevare la composizione delle unioni alla data del 1° giugno 2018. L'elenco è stato aggiornato escludendo i comuni che sono rientrati in una fusione o incorporazione entro il 1° gennaio 2020. Nella banca dati l'indicatore inserito è definito come segue: con 1 viene contrassegnato il comune appartenente a un'unione di comuni; con 0 il comune non appartenente a un'unione di comuni. I comuni appartenenti a unioni di comuni sono n. 2.433. Per quanto riguarda i comuni che esercitano obbligatoriamente le funzioni in forma associata (convenzioni, accordi, ecc.) non è riscontrabile una raccolta sistematica ufficiale.

Lettera l)

Il parametro è dato dalla percentuale di superficie comunale ricadente in area protetta. Le aree protette in Italia sono identificate dal Ministero dell'Ambiente che diffonde sul proprio sito l'Elenco ufficiale aree protette (EUAP). La rete Natura 2000 invece è costituita dai Siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC); comprende anche le Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE «Uccelli» concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Al fine di costruire una misura sintetica delle aree protette a livello comunale, il Ministero dell'ambiente ha elaborato uno shapefile costituito da un merge tra lo shapefile delle EUAP e quello dei siti Natura 2000. Dall'intersezione tramite GIS dei confini delle aree protette con i confini amministrativi dei comuni diffusi dall'Istat, è stato possibile calcolare la quantità di territorio comunale complessivamente ricadente in un'area protetta. Si è convenuto di stabilire una soglia del 10% di superficie comunale ricadente in un'area protetta al fine di determinare un parametro in grado di filtrare adeguatamente la platea dei comuni. Nel complesso, i piccoli comuni con il 10% e più della propria superficie che ricade in un'area protetta sono 2.166.

Lettera m)

Il parametro che rappresenta i comuni istituiti a seguito di fusione è stato soddisfatto con l'inserimento nella fase iniziale di selezione di tutti i piccoli comuni fusi (cfr. il paragrafo 1) escludendo le fusioni in cui almeno un ex comune aveva, in base alla popolazione legale 2011, oltre 5.000 residenti. Nella tipologia prevista dalla lettera m) vengono valorizzate tutte le fusioni o incorporazioni. In sintesi, sono stati inclusi i comuni nati dalla fusione di tutti piccoli comuni alla



data del Censimento della popolazione 2011 e tutte le fusioni e le incorporazioni che hanno avuto luogo dalla data del censimento fino al 1° gennaio 2020.

La platea dei comuni è stata aggiornata tenendo di n. 111 fusioni realizzate entro il 1° gennaio 2020.

Lettera *n*)

Il parametro dell'appartenenza del comune a aree periferiche ed ultra-periferiche come definito dalla tipologia prevista alla lettera *n*), coincide con l'identificazione tramite le classi delle aree interne già descritta alla precedente lettera *f*).

Tavola 2 numero totale dei piccoli comuni che rispondono ai criteri stabiliti nell'art. 1, comma 2 della legge n. 158 sulla base degli indicatori selezionati

Lettera dell'art. 1, comma 2 della legge n. 158	Indicatore	N. di piccoli comuni
<i>a</i>)	Percentuale di area a pericolosità idraulica $P2 \geq 2\%$,	2.231
<i>a</i>)	Percentuale di area a pericolosità di frana $P3+P4 \geq 2\%$.	4.069
<i>a</i>)	Il comune è in situazione di dissesto idrogeologico quando verifica almeno una delle precedenti due situazioni, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	4.764
<i>b</i>)	Reddito Irpef minore della media Italia di € 20.213,73, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	4.509
<i>c</i>)	Decrescita demo. 1981-2011 $\geq 20\%$, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	1.347
<i>d</i>)	Indice di vecchiaia pop. >65 anni su pop. 10-14 maggiore di 100	5.408
<i>d</i>)	Occupati/pop. $*100 \leq$ media Italia del 38,7%	2.467
<i>d</i>)	Comune rurale, DEGURBA 3, oltre il 50% degli abitanti vive in celle rurali	4.711
<i>d</i>)	Disagio insediativo: l'indicatore verifica almeno una condizione delle precedenti tre <i>d</i>), dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	5.489

<i>e</i>)	Spesa dei comuni per interventi e servizi sociali sulla popolazione di riferimento minore della spesa media Italia di € 116,00, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	4.502
<i>f</i>)	Difficoltà di comunicazione: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso a internet; analisi eseguita dall'Agcom sui dati di rete estratti dal data base Netmap di Telecom Italia; delibera n. 652/16/CONS, come aggiornato al 6 maggio 2020; dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	598
<i>f</i> + <i>n</i>)	Lontananza dai grandi centri urbani: comuni rientranti in aree interne anno 2018 (classificazione SNAL: periferico o ultraperiferico), dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	1.595
<i>f</i> + <i>n</i>)	Il parametro finale <i>f</i> + <i>n</i>) è definito dalle precedenti due distribuzioni; l'indicatore finale riporta i comuni che verificano almeno una delle due condizioni; dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	1.971
<i>g</i>)	Densità ≤ 80 ab. per kmq, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	3.087
<i>i</i>)	Appartenenza a unioni di comuni, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	2.433
<i>l</i>)	Comuni con il 10% e oltre della propria superficie in un'area protetta, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	2.166
<i>m</i>)	Comuni istituiti a seguito di fusione o incorporazione, dati aggiornati a enti 1° gennaio 2020	111

Il numero complessivo dei comuni riportato in tabella per singoli indicatori è maggiore del totale degli enti che possono accedere ai finanziamenti in quanto alcuni di essi rientrano in una o più delle tipologie individuate.

In conclusione per effetto delle fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2020 i piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono n. 5.522.

20A04583

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 agosto 2020.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pravastina Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/854/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di

